

INDICE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE	p. 1
Art. 2 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE	p. 1
Art. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	p. 1
Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	p. 1
Art. 5 CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI DI CONFINDUSTRIA	p. 3
Art. 6 CATEGORIE DI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	p. 3
Art. 7 SOCI EFFETTIVI	p. 3
Art. 8 SOCI AGGREGATI	p. 4
Art. 9 DIRITTI DEI SOCI	p. 4
Art. 10 DOVERI DEI SOCI	p. 4
Art. 11 SANZIONI	p. 5
Art. 12 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO	p. 6
Art. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	p. 6
Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	p. 7
Art. 15 ASSEMBLEA	p. 7
Art. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	p. 8
Art. 17 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	p. 9
Art. 18 CONSIGLIO GENERALE	p. 10
Art. 19 CONSIGLIO DI PRESIDENZA	p. 13
Art. 20 COMITATI	p. 15
Art. 21 PRESIDENZA	p. 15
Art. 22 VICE PRESIDENTI	p. 17
Art. 23 DIRETTORE	p. 18
Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	p. 18
Art. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI	p. 19
Art. 26 RISORSE FINANZIARIE	p. 20
Art. 27 FONDO COMUNE	p. 21
Art. 28 BILANCIO PREVENTIVO	p. 21
Art. 29 BILANCIO CONSUNTIVO	p. 21
Art. 30 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO	p. 22
Art. 31 COMUNICAZIONI	p. 22
Art. 32 NORME SUPPLEMENTARI	p. 22
Art. 33 NORMA TRANSITORIA	p. 22

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Assoimmobiliare" tra le imprese, gli organismi e gli enti che operano, anche in via non esclusiva, nell'industria immobiliare.

L'area di rappresentanza dell'Associazione include anche le attività di Agency e Franchising, Credit Service-Factoring, Global Service, Facility e Property Management, Investment e Trading activities, Advisory, Asset e Fund Management, Project Management.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana – Confindustria ("Confindustria") e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della stessa Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

L'Associazione ha sede in Roma.

Essa potrà costituire, con deliberazione del Consiglio Generale, sedi secondarie, sezioni, delegazioni o uffici in altre località in Italia diverse dal comune dove ha sede l'Associazione e all'estero, informandone l'Assemblea alla prima adunanza utile.

Con delibera del Consiglio di Presidenza gli uffici dell'Associazione possono essere spostati nell'ambito territoriale del comune in cui si trova la sede dell'Associazione.

I Soci partecipano all'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o persone a ciò espressamente delegate.

Art. 2 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere nazionale, è privata, volontaria, non ha scopo di lucro e indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale, da qualsiasi confessione religiosa. Tuttavia, l'Associazione può promuovere, svolgere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale e finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di società finalizzate alla prestazione di servizi ai Soci.

Art. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea dei Soci ne può deliberare lo scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo, la conoscenza e il ruolo dell'industria immobiliare e l'integrazione e la messa a sistema delle diverse competenze, conoscenze, specializzazioni e professionalità dell'industria stessa.

Per il miglior perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione promuoverà nelle forme più opportune la cooperazione con le altre Associazioni e Istituzioni di settore, in vista di ampliare e rafforzare il perimetro associativo del mondo immobiliare e, quindi, la sua capacità di rappresentanza.

Le principali attività dell'Associazione sono:

- a) promuovere lo sviluppo dell'industria immobiliare italiana, rappresentandola e tutelandola nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali;
- b) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni riguardanti l'industria immobiliare nel suo complesso e/o per segmenti di essa;
- c) la promozione della domanda di servizi integrati da parte dei proprietari e/o degli utilizzatori di beni immobili;
- d) lo studio di standard valutativi e prestazionali di riferimento per il mercato dell'industria immobiliare;
- e) il sostegno al processo di terziarizzazione delle attività immobiliari da parte degli enti pubblici e delle società private;
- f) la definizione di linee-guida per le imprese e i professionisti dell'industria immobiliare;
- g) l'assistenza prestata ai Soci per l'acquisizione della certificazione della qualità dei sistemi di gestione, secondo gli standard internazionali, o per l'introduzione di ulteriori sistemi di gestione certificati tesi a garantire il cliente o la collettività;
- h) la partecipazione ai lavori di preparazione e/o redazione e/o proposizione di testi legislativi, regolamentari o normativi riguardanti temi di interesse dell'industria immobiliare;
- i) la tutela delle figure e competenze professionali del settore, con facoltà di rappresentanza per le questioni anche di natura sindacale a esse connesse, nonché rappresentare le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per la stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, per l'esame delle controversie collettive e per la trattazione di ogni altro problema collettivo concernente i rapporti di lavoro;
- l) la rappresentanza unitaria dei Soci, nei confronti di terzi di ogni tipo e in particolare di Autorità, enti, organizzazioni, associazioni e simili, nazionali ed esteri, per la tutela dei loro interessi di carattere generale, sia sul piano interno sia internazionale, designando, ove richiesto, propri rappresentanti;
- m) la promozione, il patrocinio e anche l'attuazione di studi e ricerche, attività di formazione, convegni e altre iniziative per favorire lo sviluppo delle attività e funzioni associative;
- n) la partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali relativi all'industria immobiliare;
- o) la ricerca di amichevole composizione di eventuali controversie tra i Soci e/o tra i Soci e terzi, ove le stesse vengano volontariamente sottoposte da uno o più degli interessati secondo la procedura di cui all'art. 25;
- p) l'assolvimento di tutti gli altri compiti che, nell'interesse comune, i Soci intendessero affidare all'Associazione.

L'Associazione persegue le finalità e assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema.

L'Associazione si impegna a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema di Confindustria, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, organizzazioni, enti nazionali ed esteri che, per il loro oggetto, possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità. L'Associazione potrà stabilire rapporti di collegamento temporanei o permanenti, anche in forma consortile (G.E.I.E., ecc.) con associazioni estere per partecipare collettivamente a attività che rispondano

alle finalità sopra enunciate.

Art. 5 CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI DI CONFINDUSTRIA

L'Associazione adotta il Codice etico e la Carta dei valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla osservanza di essi.

Art. 6 CATEGORIE DI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

I Soci dell'Associazione (i "Soci") si suddividono in:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Aggregati.

L'adesione ha la durata di due anni e s'intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), ferma la facoltà del Socio di recedere ai sensi dell'art 12, lett. c).

Art. 7 SOCI EFFETTIVI

Possono aderire all'Associazione come Soci effettivi le imprese con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi di natura immobiliare e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza (i "Soci Effettivi").

Ai fini dell'ammissione l'aspirante Socio Effettivo deve avere adottato per statuto o offrire altra documentazione probatoria dello svolgimento di attività di natura immobiliare. Lo svolgimento di attività di natura immobiliare e il riconoscimento dei valori del mercato e della concorrenza costituiscono i requisiti di adesione alla, e di permanenza nella, Associazione (i "Requisiti").

All'Associazione possono essere ammessi imprese ed enti stranieri in possesso, nel loro Paese, dei Requisiti, purché svolgano la propria attività in Italia, anche solo in parte.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore speciale dell'aspirante Socio Effettivo, deve contenere la specifica accettazione, senza condizioni, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi del Codice etico e della Carta dei valori associativi di Confindustria, nonché l'impegno a osservare le deliberazioni/le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazioni. Deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei Requisiti.

L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata a scrutinio palese dal Consiglio di Presidenza che ha la facoltà di svolgere, per decidere sull'accettazione, tutte le verifiche che riterrà opportune per accertare il possesso dei Requisiti di ogni aspirante Socio Effettivo.

Il Consiglio di Presidenza, in caso di valutazione positiva, delibera l'ammissione e ne dà comunicazione ai Soci, unitamente alla scheda riassuntiva delle principali informazioni sul nuovo Socio Effettivo.

Se il Consiglio di Presidenza, con diniego motivato, rigetta la domanda di adesione, l'aspirante Socio Effettivo può chiederne il riesame attraverso apposito ricorso ai Proviviri ai sensi dell'art. 25 entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda; il Consiglio di Presidenza potrà deliberare diversa decorrenza in presenza di particolari situazioni e/o richieste.

Art. 8 SOCI AGGREGATI

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, associazioni tra imprese o tra professionisti, fondazioni, enti e altre istituzioni o imprese che, pur non rientrando nelle categorie previste dall'art. 7, operino nel mercato immobiliare o abbiano interessi specifici riconducibili al settore o, comunque, abbiano interessi che siano caratterizzati da elementi di affinità, di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con quelli rappresentati dai Soci Effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

Possono essere ammessi come Soci Aggregati anche soggetti stranieri purché svolgano la propria attività in Italia, anche solo in parte.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore speciale dell'aspirante Socio Aggregato, deve contenere la specifica accettazione, senza condizioni, del presente Statuto e deve essere accompagnata dalla documentazione che offra la dimostrazione di quanto richiesto per l'adesione ai sensi del primo comma del presente art. 8.

L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata a scrutinio palese dal Consiglio di Presidenza che ha la facoltà di svolgere, per decidere sull'accettazione, tutte le verifiche che riterrà opportune per accertare la sussistenza di quanto richiesto del primo comma del presente art. 8 da parte di ogni aspirante Socio Aggregato.

Il Consiglio di Presidenza, in caso di valutazione positiva, delibera l'ammissione e ne dà comunicazione ai Soci, unitamente alla scheda riassuntiva delle principali informazioni sul nuovo Socio Aggregato.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda; il Consiglio di Presidenza potrà deliberare diversa decorrenza in presenza di particolari situazioni e/o richieste.

Art. 9 DIRITTI DEI SOCI

I Soci Effettivi e i Soci Aggregati hanno diritto di beneficiare di tutte le attività, prestazioni di rappresentanza e dei servizi posti in essere dall'Associazione.

I Soci Effettivi hanno, inoltre, diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto, e a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

Ai Soci Aggregati è riconosciuto il solo diritto di elettorato attivo.

Art. 10 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione impone ai Soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con terzi in base alle norme del presente Statuto.

I Soci Effettivi e Aggregati sono tenuti a osservare il presente Statuto, il Codice etico e la Carta dei valori di Confindustria, nonché le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli.

In particolare, il Socio deve:

- a) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le finalità, le azioni e le direttive dell'Associazione, nonché con gli interessi collettivi degli altri Soci;
- b) non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti a organizzazioni diverse e costituite per scopi analoghi o concorrenziali al sistema di Confindustria;
- c) versare le quote associative nelle misure e secondo le modalità definite dall'organo dell'Associazione preposto;
- d) fornire tutti i dati richiesti dall'Associazione necessari per gli studi, ricerche e indagini che l'Associazione intendesse svolgere nel perseguimento dei propri scopi statutari, salvo che la fornitura di tali dati possa risultare di pregiudizio alla propria attività o contrastare con gli obblighi di riservatezza;
- e) comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione della forma giuridica, della ragione e denominazione sociale e, in particolare, fatti e circostanze che abbiano comportato l'avvenuta perdita di uno o più requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;
- f) utilizzare il nome e il logo dell'Associazione in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Generale.

Art. 11 SANZIONI

I Soci che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata, in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti alle disposizioni del presente Statuto e al Codice etico e la Carta dei valori associativi di Confindustria;
- b) sospensione deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
- c) decadenza dei rappresentanti del Socio che ricoprano cariche direttive nell'Associazione o incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione, in caso di gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta. La decadenza è deliberata dal Consiglio dei Probiviri oppure è dichiarata dallo stesso organo di cui è membro il rappresentante del Socio in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica (ivi comprese l'immotivata inerzia e ripetute assenze ingiustificate) o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della stessa carica (quali la perdita completo inquadramento, ove sia stato possibile, e la mancata copertura di una posizione apicale con responsabilità di grado rilevante all'interno dell'organizzazione del Socio);
- d) espulsione dall'Associazione, deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti alla relativa riunione dell'organo, nei casi di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle direttive dell'Associazione e alle deliberazioni dei suoi organi competenti; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi – accertati dal Consiglio Generale con lo stesso *quorum* deliberativo di cui sopra – di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari;

- e) radiazione del rappresentante del Socio in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con il Socio, che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è in ogni caso comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna in materia attribuite alla competenza del Collegio dei probiviri ai sensi del presente Statuto, senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell'inadempimento. Nei dieci giorni successivi dalla ricezione del provvedimento da parte dell'interessato, è ammesso il ricorso ai Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

Art. 12 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La condizione di Socio cessa:

- a) per scioglimento dell'Associazione, dalla data di comunicazione della relativa delibera;
- b) per disdetta del rapporto da parte del Socio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
- c) per recesso ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- d) a seguito di espulsione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- e) per il venir meno dei requisiti del Socio, che ne avevano determinato l'ammissione, rispettivamente costituiti dai Requisiti per i Soci Effettivi, e, con riferimento ai Soci Aggregati, da quanto indicato dall'art. 8, primo comma, dello Statuto;
- f) per la cessazione dell'attività imprenditoriale esercitata;
- g) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

La perdita della qualità di socio non conferisce al Socio alcun diritto alla restituzione della quota di ingresso (*una tantum*) e delle quote annuali versate, mentre resta impegnato, come da Statuto, al versamento di quelle residue e al pagamento di quelle scadute e non versate.

L'accertamento delle cause di cessazione della condizione di socio, di cui al primo comma, lettere e), f) e g) compete al Consiglio Generale, che delibera col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti alla relativa riunione dell'organo.

È data facoltà del soggetto interessato, nei dieci giorni successivi alla ricezione del provvedimento da parte del medesimo, il ricorso ai Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

Art. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili.

Per garantire la piena realizzazione degli scopi dell'Associazione, il Consiglio di Presidenza può istituire Comitati Tecnici in funzione delle direttive per la realizzazione degli scopi sociali dall'Assemblea e in ogni caso per il perseguimento degli stessi.

Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza (le "Cariche Associate") non sono cumulabili con un'ulteriore carica elettiva in uno degli organi di cui all'art. 13 dello Statuto, lettere da b) a g). In particolare, sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione, la carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri.

Le Cariche Associate sono gratuite, salvo quella di Revisore Contabile, sia effettivo che supplente, al quale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio incarico, nonché un compenso determinato dall'Assemblea.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le Cariche Associate che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Il Consiglio Generale può determinare le modalità per il rimborso di eventuali spese sostenute dagli organi dell'Associazione, dai loro componenti e da coloro che rivestono Cariche Associate.

Per ricoprire una carica associativa è necessario rivestire una posizione apicale con responsabilità di grado rilevante all'interno dell'organizzazione del Socio.

Si considerano titolari di posizioni apicali con responsabilità di grado rilevante coloro che rivestono all'interno dell'organizzazione del Socio una delle seguenti cariche:

- (i) titolare;
- (ii) legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria;
- (iii) delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*;
- (iv) membro del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale, nonché amministratore, institore e dirigente di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Art. 15 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i contributi associativi e che non siano stati sospesi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Ogni Socio ha diritto a indicare un proprio rappresentante nell'Assemblea, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, il quale dispone di tanti voti secondo quanto di seguito precisato. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega i Soci per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I voti spettano ai Soci in funzione del contributo associativo da ciascuno di essi versato all'Associazione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto. Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente: al Socio che versa il contributo minimo spettano due voti; ai Soci che versano contributi superiori al contributo minimo spettano tanti voti pari al numero risultante dal rapporto tra il contributo effettivo e il contributo minimo, moltiplicato per 3 (arrotondati per eccesso).

La nomina del delegato del Socio deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro il giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. La nomina che pervenisse oltre il predetto termine è inefficace e non opponibile all'Associazione.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti e i membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, i Proviviri e i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competano loro quali delegati dei Soci.

I Soci Aggregati dispongono di due voti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) elegge i componenti del Consiglio Generale;
- b) elegge il Presidente, approvandone il programma, e i Vice Presidenti;
- c) nomina i Revisori Contabili, fissandone il compenso, e i Proviviri;
- d) elabora le direttive per la realizzazione degli scopi sociali;
- e) approva, su proposta del Consiglio Generale, entro il 31 dicembre di ogni anno (o altro termine in presenza di particolari situazioni e/o esigenze) il Regolamento di contribuzione previsto dal successivo art. 26 e il programma delle attività;
- f) delibera in merito all'utilizzazione degli attivi nel bilancio consuntivo per gli scopi associativi;
- g) approva, su proposta del Consiglio Generale, entro il mese di luglio di ogni anno (o altro termine in presenza di particolari situazioni e/o esigenze), il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato I del Regolamento Unico per il sistema di Confindustria; inoltre, è sottoposto obbligatoriamente a revisione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali ed è inviato a Confindustria non oltre il 30 settembre di ciascun anno. La delibera dell'Assemblea con la quale sono approvate le quote associative di ingresso (*una tantum*) come pure i contributi di cui all'art. 26, è altresì trasmessa a Confindustria entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

L'Assemblea, in sede straordinaria, inoltre:

- a) delibera in materia di modifica dello Statuto fatta eccezione per i diversi casi previsti dallo Statuto;
- b) delibera lo scioglimento della Associazione e nomina uno o più liquidatori.

Ai Soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni dello Statuto adottate, è consentito il diritto di recesso, da comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso produce effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui esso è stato esercitato e pertanto il Socio recedente sarà obbligato a pagare il contributo previsto per l'esercizio in cui il recesso stesso è stato esercitato.

Art. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto, quando necessario e comunque:

- (i) entro il 31 luglio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- (ii) entro il 31 dicembre di ogni anno per le deliberazioni relative alle quote associative, ai contributi di cui all'art. 26, al programma delle attività di cui al precedente articolo;

- (iii) entro il termine della scadenza delle cariche sociali per il rinnovo delle stesse; quando ne facciano richiesta al Presidente i Soci che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti, indicando le materie da inserire nel relativo ordine del giorno;
- (iv) a seguito di apposita delibera del Consiglio Generale che indica le materie da inserire nel relativo ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con i mezzi indicati nell'art. 30 dello Statuto con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e in caso di particolare urgenza di 5 (cinque) giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere (i) l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e (ii) l'elencazione degli argomenti da trattare. Con l'avviso si può prevedere espressamente che l'Assemblea si tenga in prima e seconda convocazione, restando impregiudicato quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano fra i Vice Presidenti presenti. In caso di assenza sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal rappresentante più anziano dei Soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, indicato dal Presidente stesso anche terzo rispetto ai rappresentanti dei Soci presenti, che redige il verbale dell'adunanza.

Art. 17 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Ciascun Socio può delegare altro Socio a rappresentarlo in Assemblea. Non è possibile delegare terzi che non siano Soci. Ogni Socio non può avere più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di procura generale o per il compimento di più atti. La delega ha effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante delegato può farsi sostituire solo da chi è espressamente indicato nella delega.

Ogni Socio potrà essere portatore di una sola delega, fatta eccezione per: (a) le imprese riconducibili a un medesimo gruppo di società secondo le ipotesi di controllo e di collegamento previste dal Codice Civile; e (b) le imprese di proprietà familiare, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Assemblea. I Soci che non sono in regola con il pagamento dei contributi associativi non possono ricevere delega da altro Socio.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e atta a deliberare se sono presenti tanti Soci, di persona o anche tramite delega scritta, che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto (*quorum* costitutivo).

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione per l'inizio dei lavori indicato nel relativo avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti, salvo il caso in cui essa sia chiamata (i) in sede ordinaria, a deliberare sulla nomina di componenti di organi e/o su cariche dell'Associazione, e/o (ii) su materia di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, per i quali casi è sempre necessaria la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto.

Ove nell'avviso di convocazione sia prevista espressamente una seconda convocazione, il *quorum* costitutivo a essa applicabile sarà quello ridotto previsto dal paragrafo che precede.

La verifica del *quorum* costitutivo è effettuata in apertura di riunione, fatta salva la richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei voti esercitabili dai Soci presenti di richiederla nuovamente durante i lavori prima di ogni deliberazione.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera validamente in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto; e in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei voti esercitabili dai Soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera validamente in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto; e in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei voti esercitabili dai Soci presenti, purché essi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto. In deroga a quanto sopra previsto, la deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sullo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti complessivamente spettanti ai Soci ai sensi del presente Statuto.

Nel calcolo del *quorum* costitutivo le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Ai fini del calcolo dei predetti *quorum* deliberativi non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche, mentre si tiene conto delle schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero, nei casi applicabili, che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. La votazione si svolge con voto palese, fermo restando che a seguito di apposita delibera assembleare, approvata con i *quorum* previsti in sede ordinaria, si può svolgere con voto segreto. La votazione si svolge, in ogni caso, con voto segreto per le deliberazioni aventi a oggetto nomine o comunque relative a persone.

Art. 18 CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è un organo collegiale dell'Associazione, con funzioni organizzative di indirizzo politico, che delibera sulle materie espressamente previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale è formato:

- (i) dai membri del Consiglio di Presidenza e dall'ultimo Presidente dell'Associazione non più in carica, i quali ne sono membri di diritto con diritto di voto;
- (ii) da 30 componenti nominati dall'Assemblea;
- (iii) da 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

I candidati a far parte del Consiglio Generale di cui ai punti *sub* (ii) e (iii) che precedono, debbono avere ottenuto il preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri sul loro rispettivo profilo personale e professionale.

Non possono essere candidati, e se nominati decadono dalla carica: 1) coloro che non rivestono una posizione apicale con responsabilità di grado rilevante all'interno dell'organizzazione del Socio; 2) coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria; 3) coloro per i quali sono state applicate, o sono pendenti procedimenti per l'applicazione o che possono comportare l'applicazione di, misure di interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio dell'attività di impresa o della loro professione; e 4) coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici.

Il Presidente, su indicazione dei Soci, predispone le liste di candidati in numero superiore ai seggi

da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

Il Consiglio Generale è nominato nello stesso anno di nomina del Collegio dei Revisori contabili e del Collegio dei Probiviri. I componenti del Consiglio Generale durano in carica 4 (quattro) anni e scadono in occasione dell'Assemblea chiamata a eleggere il nuovo Consiglio Generale.

Essi sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Dopo che il componente del Consiglio Generale abbia svolto il numero massimo di mandati previsto dallo Statuto, potrà nuovamente candidarsi e fare parte del Consiglio Generale solo dopo che sia trascorso almeno un mandato dall'ultimo svolto.

I membri del Consiglio Generale cessano dalla loro carica, oltre che per scadenza del loro mandato: (i) per impossibilità di svolgere il loro incarico; (ii) nel caso in cui si trovino in una situazione di oggettivo impedimento temporaneo, di qualsiasi natura, a svolgere le proprie funzioni, protratto per 6 (sei) mesi consecutivi; (iii) per il verificarsi di una causa di decadenza come sopra prevista; (iv) per il caso in cui il componente senza giustificato motivo non sia intervenuto nelle riunioni per 5 (cinque) volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; (v) in caso di dimissioni. In particolare, durante il periodo di permanenza nella carica i componenti del Consiglio Generale devono possedere, ove possibile, il requisito del completo inquadramento nell'organizzazione imprenditoriale o organizzativa del rispettivo Socio.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate, che scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale, il Presidente (se non dimissionario) o il più anziano di età tra i Vice Presidenti o, in mancanza, dei componenti rimasti in carica, deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio Generale, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori Contabili, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nei casi in cui un componente del Consiglio Generale sia dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, tale provvedimento determina per i destinatari la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione.

Il Consiglio Generale delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente di cui all'art. 21 dello Statuto;
- b) propone all'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti e il programma di attività;
- c) approva il progetto di bilancio consuntivo, il progetto di bilancio preventivo e la proposta di determinazione delle quote associative e dei contributi previsti dall'art. 26 dello Statuto;
- d) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- f) delibera sugli atti di amministrazione straordinaria;
- g) promuove e attua ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statuari e alla partecipazione alla vita associativa;
- h) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto.

Alle riunioni sono invitati (i) i Revisori Contabili e i Probiviri, e (ii) i precedenti presidenti dell'Associazione non più in carica, i quali tutti non hanno diritto di voto, ma hanno diritto di intervento, rispettivamente i primi su problematiche inerenti le loro funzioni e i secondi su aspetti rilevanti della vita associativa.

Il Presidente può, altresì, estendere l'invito a partecipare a riunioni del Consiglio Generale anche a soggetti che non ne sono componenti, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per le deliberazioni sulle materie di cui alla lettera sub c) dell'ottavo comma del presente articolo dello Statuto, quando il Presidente ne ravvisi necessità o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. All'inizio di ogni anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale.

Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni, e in caso di particolare urgenza di 3 (tre) giorni. Il Consiglio Generale può essere convocato a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) oppure *e-mail* con accusa di ricevuta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno può essere integrato di iniziativa del presidente fino a 24 ore prima dell'adunanza, fatta eccezione per i punti che riguardino adempimenti elettorali, modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. Inoltre, l'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti del Consiglio Generale, fino a 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, con esclusione delle materie di cui al precedente paragrafo.

Il Presidente, senza chiedere un voto di approvazione, può invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti presenti in riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, ove nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano presente alla riunione.

Il Presidente è assistito da un segretario indicato dal Presidente stesso che cura la redazione del verbale delle riunioni.

Alle riunioni del Consiglio Generale non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Le riunioni sono valide costituite con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, anche in *conference call* o altre modalità di collegamento remoto, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio Generale sia chiamato a deliberare sulle materia di cui alla lettere sub a), b), d) e f) dell'ottavo comma del presente articolo dello Statuto per cui il *quorum* costitutivo è raggiunto quanto sono presenti almeno la metà dei componenti.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto a un voto anche in caso di partecipazione a più titoli alle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, mentre si tiene conto delle schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero, nei casi applicabili, che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. La votazione si può svolgere con voto segreto o per alzata di mano. La votazione si svolge, in ogni caso, con voto segreto per le deliberazioni aventi a oggetto nomine o comunque relative a persone. Nelle votazioni svolte con voto palese in caso di parità prevale il veto di chi presiede.

Art. 19 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è l'organo collegiale ristretto con attribuzioni di conduzione politico-operativa dell'Associazione e è composto dal Presidente dell'Associazione e dai Vice Presidenti, che sono nominati dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto. L'Assemblea determina anche il numero dei Vice Presidenti sono previsti nel numero massimo di 8 (otto), su proposta del Consiglio Generale.

I candidati a far parte del Consiglio di Presidenza debbono avere ottenuto il preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri sul loro rispettivo profilo personale e professionale. Non possono essere candidati, e se nominati decadono dalla carica: 1) coloro che risultino privi di completo inquadramento (ove possibile) e/o che non rivestono una posizione apicale con responsabilità di grado rilevante all'interno dell'organizzazione del Socio; 2) coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria; 3) coloro per i quali sono state applicate, o sono pendenti procedimenti per l'applicazione o che possono comportare l'applicazione di, misure di interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio dell'attività di impresa o della loro professione; e 4) coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica 4 (quattro) anni e scade in occasione dell'Assemblea coincidente con la scadenza del Presidente. I componenti sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Dopo che il componente del Consiglio di Presidenza abbia svolto il numero massimo di mandati previsto dallo Statuto, potrà nuovamente candidarsi e fare parte del Consiglio di Presidenza solo dopo che sia trascorso almeno un mandato dall'ultimo svolto.

I membri del Consiglio di Presidenza cessano dalla loro carica, oltre che per scadenza del loro mandato, per le stesse cause di cessazione rilevanti per i membri del Consiglio Generale, che si applicano mutatis mutandis fatta eccezione per quanto segue: decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Presidenza che senza giustificato motivo non siano intervenuti nelle riunioni per cinque volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Il provvedimento di decadenza determina per i destinatari la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione.

Nel caso uno o più Vice Presidenti per qualsiasi ragione cessi dalla sua carica senza che venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente ha la facoltà di provvedere alla loro sostituzione integrando il Consiglio di Presidenza. Il mandato dei nuovi Vice Presidenti così nominati in sostituzione di quelli cessati scade alla scadenza del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui cessi il Presidente per qualsiasi ragione, cessa anche il Consiglio di Presidenza e si provvede alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori Contabili, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente (se non cessato) o il più anziano di età tra i Vice Presidenti provvede alla convocazione dell'Assemblea, perché questa provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti componenti del Consiglio di Presidenza, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori Contabili, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Compete al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire le azioni associative a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività associative nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;

- c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi per i successivi passaggi nel Consiglio Generale e in Assemblea;
- d) deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione, il cui compimento non sia di competenza del Presidente o che non sia stato delegato al Presidente stesso o a uno o più Vice Presidenti o al Direttore;
- e) delibera sulle domande di adesione all'Associazione;
- f) approvare le direttive per la struttura e l'organico necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- g) esercitare in caso d'urgenza le competenze e i poteri del Consiglio Generale, salvo successive ratifiche, fatta eccezione con esclusione delle attribuzioni in materia di proposta all'Assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti;
- h) istituire eventuali Comitati Tecnici;
- i) attribuire, su proposta del Presidente, ai Vice Presidenti specifiche deleghe;
- j) nominare procuratori per il compito di specifici atti o categorie di atti in nome e conto dell'Associazione;
- k) delibera, infine, sulle materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma sei volte l'anno, quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. All'inizio di ogni anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio di Presidenza.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni, e in caso di particolare urgenza di 3 (tre) giorni. Il Consiglio di Presidenza può essere convocato a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) oppure *e-mail* con accusa di ricevuta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno può essere integrato di iniziativa del Presidente fino a 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza. Inoltre, l'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza fino a 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, ove nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano presente alla riunione.

Il Presidente è assistito da un segretario indicato dal Presidente stesso che cura la redazione del verbale delle riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono validamente costituite, se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti, tenendo conto delle schede bianche e non degli astenuti, e sono portate a conoscenza del Consiglio Generale. Ogni componente ha diritto a un voto. Le delibere sono a scrutinio segreto solo in materia relativa alle persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per il caso che precede.

Per ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, copia del quale viene trasmessa al Consiglio Generale.

Art. 20 COMITATI

I Comitati, costituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza, prestano il proprio contributo per lo studio di temi e argomenti di natura tecnica, che rilevano per l'industria immobiliare, per lo svolgimento dell'attività e il perseguimento degli scopi dell'Associazione, e per i quali lo studio e l'approfondimento specialistico è necessario. Il lavoro dei Comitati viene sottoposto al Consiglio di Presidenza, che provvede, anche tramite il Presidente, affinché ne possano beneficiare tutti i Soci.

Il Presidente dell'Associazione nomina i componenti e i presidenti dei Comitati Tecnici anche con il contributo del Consiglio di Presidenza e di tutti i Soci che possono indicare i propri rappresentanti competenti per le singole tematiche (tecnico/immobiliari, economico/finanziarie, giuridiche, fiscali, ecc.).

Le riunioni dei Comitati sono convocate dal rispettivo presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Presidente dell'Associazione.

Il presidente di ciascun Comitato designa di volta in volta tra i componenti un segretario che redigerà apposito verbale da trasmettere al Presidente e al Direttore. Le riunioni dei Comitati si tengono indipendentemente dal numero di partecipanti.

Art. 21 PRESIDENZA

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, almeno 5 (cinque) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, è nominata una commissione di designazione (la "Commissione") composta di tre componenti rappresentanti di Soci Effettivi, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 (cinque) nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri in coordinamento con tutti i Presidenti dell'Associazione non più in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei Soci Effettivi allo scopo di individuare uno o più candidati alla Presidenza. Essa deve esaurire il proprio mandato nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua costituzione ai sensi del precedente paragrafo. A questo fine la Commissione dovrà dotarsi di un proprio specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti i Soci Effettivi con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 (cinque) date d'incontro nell'ambito delle quali svolgere le suddette consultazioni.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale dei possibili candidati rilasciato dal Collegio dei Probiviri.

La Commissione sottopone tale relazione al Consiglio Generale. Devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da tanti Soci Effettivi che siano titolari di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il Presidente designato con il voto favorevole della metà più uno dei voti esercitabili dai Soci Effettivi presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di mancato raggiungimento del suddetto *quorum* deliberativo richiesto alla prima votazione del Consiglio Generale:

a) in caso di candidato unico la proposta della Commissione di designazione si intende respinta

- e si procede a una nuova consultazione da parte della Commissione, che dovrà completarsi entro 10 giorni dalla suddetta votazione;
- b) in caso di due candidati, si procede immediatamente a una nuova votazione; se entrambe le proposte non sono approvate con il predetto *quorum*, si procede a una nuova consultazione da parte della Commissione, che dovrà completarsi entro 10 giorni dalla suddetta seconda votazione;
 - c) in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se entrambe le proposte non sono approvate con il predetto *quorum*, si procede a una nuova consultazione da parte della Commissione, che dovrà completarsi entro 10 giorni dalla suddetta seconda votazione;
 - d) in caso di perfetta parità tra voti favorevoli e contrari ovvero di perfetta parità tra due candidati, si procede immediatamente con una nuova votazione; le proposte sono considerate definitivamente respinte se alla terza votazione uno dei candidati non abbia raggiunto il suddetto *quorum* necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, e si procede a una nuova consultazione da parte della Commissione, che dovrà completarsi entro 10 giorni dalla suddetta seconda votazione.

In tutti i casi previsti dal precedente comma, qualora si debba effettuare una nuova consultazione, essa sarà svolta dalla medesima Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti fino a un massimo di 8 (otto). Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

La votazione in Assemblea sul Presidente designato avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Ai fini del calcolo del suddetto quorum non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero, nei casi applicabili, che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e non può essere rieletto per un secondo mandato.

Laddove la Commissione di designazione verifichi e accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti e il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente in carica decade automaticamente in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del suo mandato, accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri Confederali.

Lo speciale Collegio dei Probiviri Confederali può autorizzare in casi specifici di comprovata eccezionalità uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai 3 (tre) mesi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi associativi.

In caso di motivate urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, salvo successiva ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, per dimissioni o per impedimento, la Commissione si dovrà costituire nel termine ridotto dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di cessazione, secondo le modalità sopra previste. Laddove la permanenza in carica del Presidente cessato sia durata un tempo inferiore alla metà della durata ordinaria del mandato, è comunque preclusa la possibilità di sue future rielezioni, salvo il caso di cessazione per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto, se ha rivestito la carica per un periodo inferiore alla metà della durata ordinaria del mandato. Inoltre, questi acquisisce lo *status* di Presidente non più in carica della Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti, il quale ne fa le veci esercitando tutti i poteri previsti dallo Statuto. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione.

Art. 22 VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da 8 (otto) Vice Presidenti nominati ai sensi dello Statuto.

I Vice Presidenti sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di sua designazione e antecedente al voto dell'Assemblea.

In ogni caso, prima della suddetta presentazione, il Presidente comunica al Collegio dei Probiviri in via riservata i nominativi delle persone che intende presentare come Vice Presidenti, per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento, ove possibile.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica "a pacchetto" a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale.

In caso di esito negativo del Consiglio Generale o di deliberazione negativa dell'Assemblea, il Presidente può presentare una nuova proposta di composizione dei Vice Presidenti.

I Vice Presidenti durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per un secondo mandato. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può in qualsiasi momento sottoporre al Consiglio Generale nuove nomine di Vice Presidente, di modo che in ogni caso i Vice Presidenti complessivamente non siano più di 8 (otto), ferma l'approvazione dell'Assemblea, nel caso che uno o più di essi vengano a mancare durante mandato oppure in ragione delle esigenze organizzative dell'Associazione.

I Vice Presidenti comunque nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 23 DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Presidenza, al quale spettano tutti i poteri per la gestione e cessazione del relativo rapporto tra il Direttore e l'Associazione. Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività dell'Associazione e dà esecuzione al mandato conferitogli dal Consiglio di Presidenza.

Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara le bozze del bilancio preventivo e di quello consultivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Collegio dei Revisori Contabili dell'Associazione (il "Collegio dei Revisori"), nominando 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

I Revisori Contabili possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci. Tutti i Revisori, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro dei revisori legali. Alla carica di Revisore possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Revisore è in ogni caso incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Generale e qualsiasi altra carica dell'Associazione, nonché di sindaco o revisore dei conti di uno dei Soci.

L'elezione dei Revisori Contabili avviene in un anno diverso da quello di elezione del Presidente. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio dei Revisori Contabili dell'Associazione, il Presidente sollecita la presentazione delle candidature con comunicazione diretta a tutti i Soci.

In sede di Assemblea ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di 2 (due) preferenze nell'ambito di una lista di almeno dieci candidati. Risultano eletti Revisori Effettivi i candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

È Presidente del Collegio dei Revisori il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea presentando la propria relazione sul bilancio consuntivo. Inoltre, può richiedere la convocazione del Consiglio Generale per le tematiche connesse ai propri compiti.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

In caso di dimissioni o impedimento per qualsiasi causa dei Revisori Effettivi, subentrano automaticamente i Revisori Supplenti in ordine di età dal più anziano al più giovane. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non sia possibile completare la composizione del Collegio dei Revisori, il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea per deliberare la nomina dei nuovi componenti in numero necessario.

I Revisori Contabili hanno diritto a un compenso per lo svolgimento del loro incarico, il quale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, applicando le relative tariffe professionali.

Art. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'elezione avviene in un anno diverso da quello di elezione del Presidente. I Probiviri così nominati costituiscono il Collegio dei Probiviri al quale sono attribuite le competenze previste dallo Statuto, fermo il rispetto quanto previsto dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Nel convocare l'Assemblea chiamata alla nomina dei Probiviri, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. I candidati debbono distinguersi per indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente, qualsiasi altra carica dell'Associazione, di Probiviro di un'altra associazione ed ente confederati a Confindustria e di Confindustria stessa.

In sede assembleare ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista di almeno dieci candidati. I Probiviri, così nominati dall'Assemblea, formano il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono convocate dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Probiviro più anziano di età. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Spetta al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e che non si siano potute definire bonariamente. Per quanto non previsto in materia dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli a pena di decadenza, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente Statuto. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari a Euro 5.000 (cinquemila). La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria. Il Collegio dei Probiviri, nella sua funzione di collegio arbitrale, stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria. Ricevuto e valutato il ricorso, Il Collegio dei Probiviri può disporre la sospensione degli effetti dell'atto / provvedimento oggetto del ricorso, qualora lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto e dei principi e norme di diritto applicabili alla fattispecie. Il Collegio dei Probiviri comunica ai probiviri confederali di Confindustria la controversia a loro demandata, potendo altresì richiedere elementi di orientamento per la risoluzione della stessa.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza assoluta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio dei Probiviri ha ricevuto l'atto di difesa della / delle controparti del ricorrente; tale termine a prorogabile fino a un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

Il lodo è inappellabile e deve essere comunicato per iscritto alle parti interessata e al Presidente dell'Associazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. In caso di errori materiali o di calcolo è possibile chiedere la correzione del lodo su istanza della parte interessata o di ufficio da parte del Collegio.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 (tre) di essi che si costituiscono in Collegio speciale delegato a assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. L'eventuale appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti componenti del Collegio dei Probiviri riuniti in Collegio di riesame.

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Art. 26 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Associazione derivano da:

- a) quote di ingresso (*una tantum*) dei nuovi Soci;
- b) quote annuali dei Soci;
- c) eventuali contributi suppletivi dei Soci;
- d) eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
- e) donazioni e lasciti, in quanto autorizzati e accettati.

Ciascun Socio è obbligato al versamento delle quote e dei contributi sopra previsti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di contribuzione approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale. Il Consiglio di Presidenza determina l'ammontare delle quote e dei contributi nel rispetto del Regolamento di contribuzione.

Ogni nuovo Socio tenuto a versare la quota d'ingresso (*una tantum*) e la quota annuale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda.

Ogni Socio deve corrispondere la Quota associativa annuale entro il 31 marzo dell'anno in corso.

In caso di ritardato pagamento il Socio è tenuto a corrispondere gli interessi calcolati sulla base del "*prime rate*" ABI corrente, a capitalizzazione trimestrale.

Il Socio, che non è in regola con il pagamento delle Quote associative, può partecipare all'Assemblea, ma non ha diritto di intervento e di voto in Assemblea e non rientra nel calcolo del *quorum* richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari; è tuttavia facoltà del Consiglio di Presidenza fissare un termine perentorio non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea per la regolarizzazione della posizione del Socio.

Decorsi 2 (due) anni senza che il Socio abbia regolarizzato integralmente la propria posizione nei confronti dell'Associazione, il Consiglio Generale può disporre la sua sospensione. In questo caso il Socio non avrà diritto a partecipare alle attività e a beneficiare dei servizi dell'Associazione, sino a quando non avrà provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

Permanendo l'inadempienza per oltre 3 (tre) anni, il Consiglio Generale può proporre all'Assemblea la cessazione del rapporto associativo del Socio inadempiente per morosità, restando fermo il diritto dell'Associazione di adire le vie legali nei confronti del Socio per il recupero delle somme dovute e non pagate.

Art. 27 FONDO COMUNE

Il fondo comune della Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli eventuali investimenti mobiliari e/o immobiliari;
- d) dalle eventuali erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni a essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcun diritto o pretesa di attribuzione, ripartizione e assegnazione a loro favore a valere sul fondo stesso.

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica del fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 28 BILANCIO PREVENTIVO

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività. Il progetto di bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 29 BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare è predisposto il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Il progetto di bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Generale, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione sulla gestione dello stesso Consiglio Generale e a quella del Collegio dei Revisori.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio di Presidenza che dà conto dell'andamento complessivo dell'Associazione, delle eventuali società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo dell'Associazione e quelli eventuali delle società da essa controllate sono corredati dalle relative relazioni di certificazione e inviati in copia a Confindustria.

Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano ivi prenderne visione.

Art. 30 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

Le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del/dei liquidatori sono deliberate dall'Assemblea con il *quorum* previsto dall'art. 17 dello Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, che saranno assistiti dal Collegio dei Revisori contabili, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo a altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 31 COMUNICAZIONI

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 15 del presente Statuto, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto debbono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) oppure *e-mail* con accusa di ricevuta.

Art. 32 NORME SUPPLEMENTARI

Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni della disciplina di Confindustria, del Codice Civile e alle altre vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 NORMA TRANSITORIA

Il Presidente in carica alla data di approvazione del presente Statuto porta a termine il mandato in corso. È possibile procedere al suo rinnovo per un ulteriore mandato triennale, secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto approvato in data 6 luglio 2011. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente Statuto sulla durata quadriennale della carica del Presidente trovano pertanto applicazione in data successiva al completamento dell'eventuale secondo mandato triennale di cui al precedente periodo.

Nei due mandati successivi all'approvazione del presente Statuto saranno valutate dal Consiglio di Presidenza le modalità di riduzione del numero dei componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con l'obiettivo di avvicinamento progressivo a quanto disposto dalla normativa confederale.